

## **STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA ED I MINORI A.I.A.F. - LOMBARDIA**

### **ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE**

È costituita in Milano l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori, con la denominazione A.I.A.F.- LOMBARDIA – Milena Pini -, che non ha fini di lucro aperta all'adesione di avvocati che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e dei minori, sul territorio della Lombardia, secondo le direttive e riconoscimento da parte dell'A.I.A.F. con sede in Milano, costituita il 2 febbraio 1993 il cui statuto è stato depositato come da verbale di deposito il 29.9.1995 dinanzi al Notaio Antonietta Russo come da repertorio n.61614 Raccolta 2456 e successiva modifica del giugno 2010.

### **ARTICOLO 2 - SCOPI**

L'Associazione si propone di promuovere, sul territorio di propria competenza, le attività e gli scopi sociali dell'A.I.A.F, come espressi all'art.1 dello Statuto dell'AIAF Nazionale che di seguito si riportano.

“L'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, con la denominazione A.I.A.F, è un'associazione di rappresentanza e di categoria senza fini di lucro che opera sul territorio nazionale, aperta all'adesione di avvocati che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia, minorile e delle persone.

La sede dell'Associazione è in Milano.

L'Associazione si propone:

- a) di promuovere la rappresentanza associativa tra gli avvocati che esercitano la professione, con continuità o prevalentemente, nel settore del diritto di famiglia, minorile e delle persone, affinché sia tutelata la funzione del difensore conformemente alle norme costituzionali ed internazionali e siano rispettati i diritti e gli interessi professionali dell'avvocatura;
- b) di fornire ai cittadini che si accingono a scegliere il professionista che li assista nei procedimenti di famiglia, minorili e relativi ai diritti delle persone, un

criterio di scelta fondato sulla capacità tecnica e la formazione continua e specialistica; di conseguenza si propone di dare pubblica visibilità ai requisiti professionali dei propri associati e, per il raggiungimento di tale finalità, ove previsto in via normativa, potrà chiedere un riconoscimento in via amministrativa che sancisca la legittimazione socioeconomica della loro funzione nel mercato dei servizi professionali;

- c) di promuovere il dibattito sulle tematiche della famiglia, della persona e della condizione giovanile e di concorrere con progetti e proposte alle esigenze di miglioramento e di riforma della legislazione familiare e della giustizia familiare e minorile;
- d) di provvedere anche tramite la Scuola di Alta Formazione AIAF in diritto di famiglia e minorile, civile e penale, alla specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei requisiti, vorranno raggiungere una specializzazione in materia di diritto di famiglia, minorile e delle persone, civile e penale, nonché alla costante verifica di professionalità per gli iscritti cui è stato riconosciuto il titolo di specialista dandone comunicazione agli organi designati al riconoscimento del titolo ed alla verifica dell'espletamento della formazione continua;
- e) di incoraggiare, in una prospettiva multidisciplinare, il confronto e la collaborazione con le altre figure professionali che si occupano dell'età evolutiva e della famiglia;
- f) di favorire, soprattutto tra le giovani generazioni di avvocati, l'acquisizione di una competenza e di una metodologia di lavoro adeguata alla complessità dei problemi della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza, contribuendo di conseguenza al pieno rispetto dei diritti di ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, anche attraverso corsi di formazione ed aggiornamento;
- g) di garantire il rispetto delle norme deontologiche, e di conseguenza prevede come requisito di iscrizione all'Associazione l'inesistenza di sanzioni disciplinari superiori alla censura.

Essa pertanto, svolgerà ogni attività, di carattere formativo, didattico, editoriale, culturale per promuovere l'attività dell'avvocato nell'ambito del diritto di famiglia, minorile e delle persone.

L'associazione promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

### **ARTICOLO 3 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'A.I.A.F. LOMBARDIA è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) le somme accantonate ed i contributi volontari dei soci e di terzi;
- c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate dell'A.I.A.F. LOMBARDIA sono costituite:

- a) dalla quota associativa di spettanza delle Associazioni Regionali/Distrettuali disposti dal Comitato Direttivo Centrale dell'A.I.A.F..
- b) dagli eventuali contributi concessi da altri enti o persone;
- c) dalle attività di gestione;
- d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

La gestione del patrimonio è curata dal Legale Rappresentate dell'associazione, nominato secondo quanto disposto dal successivo articolo 10.

I contributi vengono riscossi dalle Associazioni Regionali/Distrettuali entro il trentuno marzo di ogni anno, salve le nuove iscrizioni. Le Associazioni Regionali / Distrettuali dovranno provvedere al versamento della quota annualmente stabilita dal Comitato Direttivo Nazionale , sul conto corrente dell'AIAF Nazionale entro il 15 aprile successivo.

### **ARTICOLO 4 - BILANCI**

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente deve predisporre il rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso da sottoporre

all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale. Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale deve convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto ed il preventivo devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione, per almeno i 15 giorni precedenti all'assemblea dei soci.

#### **ARTICOLO 5 – SOCI**

Sono soci di diritto dell'A.I.A.F. LOMBARDIA tutti gli avvocati con domicilio professionale nel territorio della LOMBARDIA che siano già soci dell'A.I.A.F. alla data di costituzione dell'Associazione territoriale, in forza dello statuto Nazionale.

Per aderire all'A.I.A.F. LOMBARDIA in qualità di socio, sarà necessario avanzare domanda al Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale ove costituiti o al Comitato Direttivo Nazionale, laddove non sia costituita la Associazione Regionale/Distrettuale, essere iscritto all'albo da almeno quattro anni, esercitare la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e dei minori, e di non avere o avere avuto sanzioni disciplinari superiori alla censura; di avere in atto e mantenere durante tutto il periodo di iscrizione all'associazione una assicurazione professionale.

Il Comitato Direttivo Regionale o il Comitato Direttivo Nazionale potranno deliberare l'ammissione di soci che, pur non in possesso del requisito dei quattro anni di iscrizione all'albo, documentino di espletare attività professionale con prevalenza e continuità nel diritto di famiglia e dei minori ed abbiano partecipato a eventi formativi in tale materia. Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale ove costituiti o il Comitato Direttivo Nazionale, laddove non sia costituita la Sezione Regionale/Distrettuale, ricevuta la domanda, delibera in merito alla sua accettazione o meno, entro sessanta giorni dalla sua ricezione. All'accettazione della richiesta di iscrizione, il socio dovrà versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l'anno in corso dal Comitato Direttivo Nazionale.

In caso di mancata accettazione della domanda a socio, il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale ove costituiti o il Comitato Direttivo Nazionale, laddove non sia costituita la Associazione Regionale/Distrettuale, è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

Il socio che aderisce all'AIAF è automaticamente iscritto alla Associazione Regionale eventualmente costituita sul territorio di appartenenza. La decadenza della qualifica di associato comporta la decadenza anche dalla Associazione Regionale/Distrettuale.

#### **ARTICOLO 6- DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI**

I soci dell'A.I.A.F. LOMBARDIA in regola con la quota di iscrizione, godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche.

La qualità di associato si perde:

1. per aver commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome della associazione;
2. per accertate gravi inadempienze o di sostanziali mutamenti nell'attività dell'associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell'associazione;
3. per morosità protratta per oltre un esercizio nel pagamento della quota associativa;
4. per recesso, da comunicarsi per iscritto, da parte dell'associato, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale;
5. per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l'ammissione.
- ~~6.~~ per l'irrogazione di sanzioni disciplinari superiori alla censura
7. per non avere in corso l'assicurazione professionale prevista dall'articolo 5 comma 2 del presente statuto;
8. per non aver frequentato quale docente o discente almeno due iniziative di aggiornamento professionale specialistico promosse dall'associazione nell'anno.

La perdita della qualità di associato è deliberata, previa audizione dell'interessato, dal Comitato Direttivo Nazionale dell'A.I.A.F. Nazionale, su richiesta del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale. Il socio decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **ARTICOLO 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'A.I.A.F. LOMBARDIA:

- A) l'Assemblea Generale dei Soci;

- B) il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale;
- C) il Presidente del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale;
- D) Vicepresidente
- E) il Collegio dei Probiviri;

Le elezioni a qualsiasi carica collegiale devono avvenire da parte dell'assemblea con espressione di voto in forma scritta.

I voti ottenuti dai soggetti eligendi devono essere costituiti per almeno 1/3 da voti espressi da soci non candidati alle cariche da eleggere.

Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa, senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive del consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza.

Il componente dichiarato decaduto o dimissionario dovrà essere sostituito a seguito di nuova elezione da parte dell'assemblea da convocarsi entro tre mesi dal verificarsi dell'evento.

#### **ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai soci in regola con il versamento della quota sociale dell'A.I.A.F. Nazionale, per l'anno in corso.

Ogni partecipante all'Assemblea Generale dei Soci ha un voto e non può avere più di due deleghe.

L'assemblea delibera con le maggioranze previste nell'art. 21, comma 1, del codice civile.

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio di previsione.

L'Assemblea Generale straordinaria è convocata d'iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta un terzo dei soci, per questioni di rilevante interesse associativo.

L'Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, viene convocata dal Presidente con avviso di convocazione spedito al domicilio di tutti i soci, con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l'avvenuta ricezione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 15 giorni.

L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente dell'associazione e, in caso di impedimento, dal Vicepresidente o dal socio più anziano presente all'assemblea. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario dell'assemblea per la redazione del verbale.

Spetta all'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 21 co. 1 c.c.

1. indicare le linee programmatiche per l'attuazione degli scopi sociali;
2. eleggere ogni 3 anni i componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei Probiviri;
3. eleggere i delegati dell'Assemblea Generale dei soci dell'A.I.A.F., in numero pari a uno ogni venti iscritti;
4. approvare la relazione annuale del Presidente;
5. approvare annualmente il rendiconto di gestione ed il bilancio di previsione;
6. approvare le modifiche dello statuto;

#### **ARTICOLO 9 - COMITATO DIRETTIVO**

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 9. Il mandato ha durata triennale ed è rinnovabile. Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale elegge al suo interno il Presidente.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale può eleggere un tesoriere.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale:

- a. determina la politica associativa attuando le linee programmatiche deliberate dall'assemblea per l'attuazione degli scopi sociali;
- b. approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione predisposto dal Presidente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci, ai sensi del precedente articolo 8;
- c. presenta le eventuali proposte di modifica dello statuto;
- d. delibera in ordine alle nuove domande di adesione all'associazione.
- e. ai fini di assicurare la diffusione sul territorio regionale dell'associazione, il direttivo regionale/distrettuale potrà costituire con delibera, una sezione territoriale denominata Sezione territoriale AIAF LOMBARDIA Tribunale di ..... presso ciascun Tribunale dove siano presenti almeno 10 iscritti all'associazione. La attività della sezione territoriale è seguita da un coordinatore eletto al suo

interno che dura in carica tre anni ed è tenuto all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organismi nazionali. Il coordinatore ha il compito di promuovere, programmare e coordinare l'attività culturale e di formazione a livello locale, secondo le indicazioni del direttivo regionale al quale debbono preventivamente essere proposte tutte le iniziative della sezione territoriale. Dette iniziative dovranno ottenere la preventiva approvazione del direttivo regionale. La sezione territoriale non ha autonomia amministrativa e fiscale. Il mandato del suo rappresentante ha durata triennale ed è rinnovabile.

- f. Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale si riunisce almeno tre volte l'anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative. La riunione dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della relativa seduta con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l'avvenuta ricezione. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 10 giorni.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale è presieduto dal Presidente dell'associazione e può eleggere al suo interno un Segretario per l'organizzazione del lavoro e per la redazione del verbale delle riunioni. Il verbale verrà inviato, a cura del Presidente, a tutti i componenti anche a mezzo fax o e-mail.

#### **ARTICOLO 10 – IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE**

Il Presidente ha i poteri decisionali ed operativi del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale, salvo quelli riservati per Statuto al Comitato stesso.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione. Dirige tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci.

Il Presidente predispose la relazione annuale da sottoporre unitamente al rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, al Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale.

Il Presidente predispose il rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, da presentare al Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente il Vice Presidente dovrà convocare il Comitato Direttivo per procedere alla nuova elezione nel termine di trenta giorni dal verificarsi delle dimissioni o dell'impedimento definitivo.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per più di due volte consecutive.

#### **ARTICOLO 11 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e tre supplenti eletti dall'Assemblea Generale dei soci tra gli iscritti che abbiano un'anzianità professionale non inferiore a dieci anni.

Il Collegio dei probiviri dura in carica un triennio e può essere rieletto per più di due volte consecutive. In caso di dimissioni o di perdita dei requisiti di socio il proboviro dimissionario o dichiarato decaduto verrà sostituito con un supplente, fino allo scadere del triennio.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e giudica inappellabilmente, senza formalità e secondo equità, su ogni controversia tra soci e Organi associativi nazionali e su quanto attiene all'osservanza del presente Statuto e del regolamento. Deve essere rimessa al Collegio dei Probiviri qualsiasi controversia tra soci, tra soci e associazione nazionale, anche in relazione alla interpretazione del presente Statuto.

#### **ARTICOLO 12 – DURATA E SCIOGLIMENTO**

L'Associazione ha durata illimitata e il suo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La devoluzione del patrimonio associativo in caso di scioglimento avverrà a favore dell'A.IA.F. o di altre Sezioni Regionale/Distrettuale, di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

#### **ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in materia. Ciascuna associazione territoriale, regionale o

distrettuale risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posti in essere secondo i principi stabiliti dal codice civile per le associazioni non riconosciute, e non ha responsabilità per gli atti compiuti dalle altre associazioni territoriali o dal nazionale.

#### **ARTICOLO 14- DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Lo Statuto della Sezione Regionale/Distrettuale entra in vigore al momento stesso della sua approvazione da parte dell'organo a ciò preposto, fatta salva l'applicazione dell'art. 17 dello Statuto dell'AIAF Nazionale.